Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 settembre 1980** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508I

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 68.000
Semestrale	» » »	» 36.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 52.000
Semestrale	» » »	» 28.000

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **533**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

«La scuola di specializzazione in ematologia generale di cui all'art. 622 muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ematologia generale (clinica e laboratorio)».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **534**.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935 n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 71, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto quello di traumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 394

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **535.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 68, concernente l'ordinamento degli studi del corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento complementare di clinica delle malattie tropicali e subtropicali muta la denominazione in quella di clinica delle malattie infettive e tropicali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 392

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1980, n. **536.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 76 è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 391

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. **537**.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara, adottata il 17 aprile 1980, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della stessa facoltà, al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, adottata il 15 maggio 1980, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Gian Carlo Traina e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla medesima cattedra della stessa facoltà dell'Università di Ferrara;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ortopedica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1968, n. 146, è attribuito, unitamente al titolare dott. Gian Carlo Traina, alla stessa cattedra della medesima facoltà dell'Università di Ferrara.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *agosto* 1980
Registro n. 79 *Istruzione, foglio n.* 395

Errata-corrige

(Decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503)

Nel decreto-legge 30 agosto 1980, n. 503, concernente disposizioni in materia tributaria e misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitività del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 1° settembre 1980, all'art. 50, ultimo comma, in luogo di: «... ai sensi della direttiva *75/168*...», leggasi: «...ai sensi della direttiva *75/268*...».

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1980.

Proroga per la presentazione della documentazione concernente i contributi sugli immobilizzi relativi all'anno 1979.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 7 della legge 23 dicembre 1975, n. 720, che prevede contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi;

Visti gli articoli 8 e 9 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 1101;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1977, registrato il 6 febbraio 1978, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 116, con cui sono state emanate disposizioni esplicative per la concessione e la liquidazione dei contributi all'industria cantieristica per gli immobilizzi previsti dal suddetto art. 7;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1979, registrato il 13 settembre 1979, registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 37, recante modifiche al decreto ministeriale 4 novembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1979, registrato il 10 marzo 1980, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 189, recante ulteriori modifiche al decreto ministeriale 4 novembre 1977;

Considerato che, a causa della complessità della documentazione che le ditte interessate debbono produrre a corredo delle domande di concessione del contributo per gli immobilizzi relativi all'anno 1979, si rende necessario concedere un congruo periodo di proroga al termine del 31 marzo 1980 per la presentazione della documentazione medesima;

Decreta:

Le imprese di costruzione, riparazione, trasformazione e demolizione navali possono fornire elementi o documenti richiesti negli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 4 novembre 1977 nel termine di trecentosessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ad integrazione delle domande di contributo presentate entro il 31 marzo 1980.

Roma, addì 20 aprile 1980

Il Ministro della marina mercantile
SIGNORELLO

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1980
Registro n. 5 *Marina mercantile, foglio n.* 91

(8316)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Chiusura delle operazioni liquidatorie della fondazione « Emanuele Paternò ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 426, concernente l'approvazione dello statuto della fondazione « Emanuele Paternò », con sede in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1960, n. 223, recante modifiche al predetto statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1974, con il quale la fondazione « Emanuele Paternò » è stata soppressa e posta in liquidazione con le procedure stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale;

Visti gli atti della gestione liquidatoria della fondazione « Emanuele Paternò », affidata allo speciale ufficio liquidazioni ai sensi dell'art. 1 della citata legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Accertato che le operazioni di liquidazione del patrimonio di detto ente sono ultimate, per cui può dichiararsi chiusa la liquidazione stessa;

Visto il bilancio finale di liquidazione e la relativa nota illustrativa;

Atteso che l'avanzo finale della liquidazione della fondazione « Emanuele Paternò » va devoluto allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione della fondazione « Emanuele Paternò » è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

E' approvato l'unito bilancio finale di liquidazione che chiude con un avanzo di L. 227.413.709.

Art. 3.

L'avanzo di liquidazione predetto è devoluto allo Stato e versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1980
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 87

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ufficio liquidazioni

FONDAZIONE « EMANUELE PATERNO' »

A) BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE AL 30 APRILE 1980

ATTIVITÀ REALIZZATE		PASSIVITÀ ESTINTE	
Disponibilità finanziarie	L. 128.118.555	Debiti tributari	L. 9.585.508
Titoli di Stato	» 50.353.074	Debiti diversi	» 28.000.000
Crediti diversi	» 11.527.762	Spese generali	» 316.361
Rendite	» 75.316.187		L. 37.901.869
		Avanzo finale di liquidazione	» 227.413.709
Totale	L. 265.315.578	Totale	L. 265.315.578

B) CONTO ECONOMICO

SPESE E PERDITE		
Sopravvenienze passive:		
Accertamento di maggiori debiti verso terzi		L. 3.427.600
Insussistenze di attività:		
Minor realizzo su vendita titoli	L. 4.646.926	
Minor realizzo su cessione brevetti	» 1	
Minor realizzo su valori bollati	» 4.171	
Accertamento di minori crediti	» 1.573.490	» 6.224.588
Spese generali		» 316.361
		L. 9.968.549
Avanzo finale di liquidazione		» 227.413.709
Totale		L. 237.382.258

PATRIMONIO NETTO ALLA DATA DELLE CONSEGNE		L. 157.229.668
RENDITE E PROFITTI		
Sopravvenienze attive:		
Accertamento di maggiori crediti		» 109.963
Insussistenze di passività:		
Accertamento di minori debiti v/ terzi	L. 2.816.725	
Cancellazione fondo svalutazione crediti	» 1.909.715	
		» 4.726.440
Rendite:		
Interessi attivi su deposito c/c		» 75.316.187
Totale		L. 237.382.258

Il capo dell'ufficio liquidazioni
SPOSATO

(8062)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, in Napoli, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 6 aprile 1979, 25 settembre 1979, 11 dicembre 1979 e 16 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 15 gennaio 1979 al 13 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canfilfratta, con sede in Napoli e stabilimento a Marcianise (Caserta), è prolungata al 13 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8202)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, stabilimento di Torre Annunziata.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Deriver, stabilimento di Torre Annunziata (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Deriver, stabilimento di Torre Annunziata (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 dicembre 1979 all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8209)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti;

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 14 dicembre 1978, 15 dicembre 1978, 14 giugno 1979, 1° agosto 1979, 2 agosto 1979, 27 dicembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Rieti, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8214)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio e stabilimento a Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, della ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa;

Visti i decreti ministeriali 8 novembre 1979 e 30 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texpi S.r.l., con sede in Anzio (Roma) e stabilimento a Pisa, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8215)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce.Tel. - Industria ceramica Telese, in Telese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ce.Tel - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento);

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1978, 27 marzo 1979, 2 agosto 1979, 18 dicembre 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1978 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ce. Tel - Industria ceramica Telese di Telese (Benevento), è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8212)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede in Torino e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamentto della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara;

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979, 17 novembre 1979 e 19 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 febbraio 1979 al 24 febbraio 1980;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lind, con sede legale in Torino e stabilimento in Novara, è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8213)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Durata, garanzie, modalità e condizioni per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali a valere sul fondo costituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del capo secondo del decreto-legge 9 luglio 1980 n. 301 che reca il conferimento al Mediocredito centrale della somma di lire 500 miliardi per la costituzione di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese;

Visto in particolare il quarto comma del predetto articolo con il quale si stabilisce che con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai mediocrediti regionali;

Vista la proposta del Mediocredito centrale;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo di lire 500 miliardi, a carattere rotativo, per la concessione di anticipazione ai mediocrediti regionali da destinare esclusivamente al finanziamento di programmi di investimento da realizzare da piccole e medie imprese.

I rientri per capitale ed interesse sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni.

Per le operazioni conseguenti all'utilizzo di tale fondo il Mediocredito centrale terrà una apposita contabilità.

Le disponibilità del fondo di rotazione sono tenute in un conto infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.

Art. 2.

Le anticipazioni saranno utilizzate per la concessione di finanziamenti destinati a nuovi programmi di investimenti oppure a programmi già in parte realizzati e non potuti completare per carenza di fondi da parte dei mediocrediti regionali.

Sono finanziabili solo programmi di investimento aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme di intervento dei mediocrediti regionali, ivi comprese le scorte le quali non possono superare il 40 per cento degli investimenti fissi, tenuto conto della natura del ciclo di produzione.

Art. 3.

I mediocrediti regionali ai quali possono essere accordate le anticipazioni sono gli Istituti esercenti il credito a medio termine ed abilitati ad effettuare operazioni di finanziamento in favore della media e piccola impresa localizzata nelle rispettive zone di competenza, nonché gli istituti di mediocredito che si andranno a costituire nell'Italia meridionale.

Art. 4.

Le anticipazioni sono concesse dal Mediocredito centrale ai mediocrediti regionali mediante contratto di mutuo da erogare anche gradualmente in relazione alle esigenze di impiego dell'istituto mutuatario. Le somme mutuate saranno impiegate dai mediocrediti regionali in finanziamenti aventi un rendimento complessivo non superiore al tasso di riferimento vigente nel periodo di stipula del contratto.

La durata del contratto di mutuo non può essere, rispettivamente, superiore a 10 anni, oppure a 15 anni per le anticipazioni destinate al finanziamento di iniziative riguardanti i territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, in relazione alla natura degli investimenti.

Sulle singole erogazioni del mutuo i mediocrediti regionali corrisponderanno al Mediocredito centrale un tasso di interesse equivalente al costo di provvista determinato con le modalità di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 vigente nel bimestre medesimo in cui le erogazioni stesse saranno utilizzate per le operazioni di finanziamento in favore della piccola e media impresa.

Le anticipazioni non impiegate dai mediocrediti regionali per il finanziamento alle imprese entro il periodo di un anno e di cui non si prevede il definitivo impiego, saranno restituite al fondo di rotazione per il tramite del Mediocredito centrale, all'interesse previsto dal contratto di mutuo aumentato di due punti percentuali.

A garanzia delle anticipazioni ottenute, i mediocrediti regionali assumeranno formale delibera del proprio competente organo sociale di destinare al rimborso delle rate del mutuo ottenuto dal Mediocredito centrale in via prioritaria ogni disponibilità comunque giacente presso di essi, impegnandosi altresì ad accantonare bimestralmente in apposito conto vincolato presso una azienda di credito di loro scelta quote proporzionali delle rate di mutuo a scadere dando mandato alla stessa azienda di credito di consentire prelevamenti su tale conto vincolato esclusivamente per il pagamento di dette rate di mutuo.

Gli accantonamenti al conto vincolato non effettuati in un bimestre debbono essere eseguiti nel bimestre successivo.

Art. 5.

I mediocrediti regionali inoltrano domanda di concessione delle anticipazioni al mediocredito centrale motivando le proprie esigenze in relazione agli impegni

di finanziamento di programmi di cui al precedente art. 1 che non possano essere coperti, in tutto o in parte, con mezzi finanziari provenienti dall'esercizio dell'attività istituzionale di provvista dei fondi.

In relazione alle disponibilità del fondo, le anticipazioni saranno concesse sulla base del criterio di proporzionare, in via di massima, l'importo dell'anticipazione stessa all'ammontare dei finanziamenti da stipulare risultanti dalle situazioni trimestrali dei conti inviate alla Banca d'Italia i cui dati saranno trasmessi al Mediocredito centrale entro la prima quindicina del mese successivo, finanziamenti per i quali sussistono difficoltà per l'acquisizione dei fondi di provvista occorrenti.

In sede di prima applicazione, il Mediocredito centrale su domanda motivata dei mediocrediti regionali potrà concedere anticipazioni per importo complessivo non superiore a lire 20 miliardi per ciascun istituto da utilizzare per il reintegro di disponibilità, anche per il finanziamento di programmi realizzati nel biennio precedente l'entrata in vigore della legge istitutiva del fondo di rotazione o di programmi di investimento non ultimati.

Art. 6.

Il Mediocredito centrale in relazione alle anticipazioni concesse preleverà dal conto corrente infruttifero di cui all'art. 1 le somme occorrenti secondo le esigenze di erogazione rappresentate dai mediocrediti regionali a fronte di contratti di finanziamento stipulati.

I mediocrediti regionali corrispondono al Mediocredito centrale le rate semestrali posticipate di rimborso del mutuo secondo i relativi piani di ammortamento.

Art. 7.

Per il settore industriale sono finanziabili le medie e piccole imprese che abbiano, in conformità al decreto del Ministro del tesoro n. 246178 del 6 luglio 1978, i seguenti parametri dimensionali:

per i territori del centro-nord: capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario) non superiore a 7 miliardi, riferito all'impresa nel suo complesso, a prescindere dal numero dei dipendenti;

per i territori meridionali, di competenza della Cassa per il Mezzogiorno: capitale investito (immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti e delle rivalutazioni per conguaglio monetario) non superiore a 7 miliardi, riferito alla singola iniziativa (unità produttiva), a prescindere dal numero dei dipendenti.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute in detto decreto del 6 luglio 1978.

Per il settore commerciale sono finanziabili le piccole e medie imprese commerciali, comprese quelle esercenti attività di servizio, secondo i criteri contenuti nella delibera del 19 giugno 1976 assunta dal Comitato interministeriale previsto dall'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

Le operazioni di finanziamento effettuate dai mediocrediti regionali non potranno avere una durata superiore ai 10 anni, ivi compreso il periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 2 anni, elevabile a 15 anni con utilizzo e preammortamento non superiore a 5 anni per quelle che ricadono nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, e saranno regolate ad un tasso di interesse pari a quello di riferimento vigente nel bimestre nel quale viene stipulato il relativo contratto.

L'importo del finanziamento non può essere superiore al 70 per cento degli investimenti fissi comprese le scorte di materie prime e semilavorate nei limiti previsti dal precedente art. 2.

Per le operazioni non assistite da agevolazioni i mediocrediti regionali debbono concorrere al finanziamento di cui al precedente comma per una quota non inferiore al 20 per cento.

Art. 8.

Le anticipazioni ottenute dai mediocrediti regionali sono utilizzate in via prioritaria a favore di iniziative ammesse al credito agevolato in base alle vigenti leggi, nonché per operazioni di credito consentite dai rispettivi statuti, fermo restando comunque la destinazione dei finanziamenti a favore di piccole e medie imprese.

Art. 9.

Alla fine di ogni bimestre gli istituti debbono comunicare al Mediocredito centrale l'elenco e l'importo delle operazioni stipulate nonché le relative erogazioni effettuate a fronte delle anticipazioni ricevute.

Art. 10.

Alla fine di ogni anno il Mediocredito centrale trasmetterà al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, il rendiconto delle anticipazioni concesse e le erogazioni effettuate, il numero, l'importo delle operazioni di finanziamento impegnate e le erogazioni eseguite dai mediocrediti regionali a fronte delle stesse; l'importo dei rientri distinto per capitale ed interesse e le residue disponibilità del fondo rotativo nonché ogni notizia utile per illustrare l'andamento della gestione.

Al 30 luglio di ogni anno l'Associazione fra gli istituti regionali di mediocredito - Assireme, trasmetterà apposita relazione al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, illustrativa degli effetti e delle valutazioni conseguenti all'operatività del fondo di rotazione, quale rappresentante di tali istituti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(8331)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri di Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 15 aprile 1978, 31 agosto 1978, 28 novembre 1978, 2 gennaio 1979, 7 aprile 1979, 25 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 29 gennaio 1980, 21 marzo 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri di Pistoia, è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8211)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi, in Udine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Spezzotti Luigi di Udine;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spezzotti Luigi di Udine è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1979 al 13 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: Foschi

(8200)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Petite Fashion, in Pelago.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. Petite Fashion, con sede in Pelago (Firenze);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Petite Fashion, con sede in Pelago (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 aprile 1979 al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

p. *Il Ministro*: Quattrone

(8201)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascali Rosario, in Soleto-Galatina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pascali Rosario, con sede in Soleto-Galatina (Lecce);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascali Rosario, con sede in Soleto-Galatina (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1979 al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8198)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iab Italia, in San Sperate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Iab Italia di San Sperate (Cagliari).

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iab Italia di San Sperate (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1979 al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8199)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1980.

Organismi incaricati delle operazioni di controllo e del pagamento dei premi per la fabbricazione di succhi di uva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato del vino ed, in particolare, l'art. 14-*bis* che prevede un regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione di succhi di uva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2255/80 del 28 agosto 1980 della commissione che stabilisce un aiuto per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ai fini della fabbricazione di succhi di uva e che reca modalità di applicazione di tale regime per la campagna 1980-81;

Attesa la necessità di precisare gli organismi cui sono demandati i compiti di controllo e di erogazione degli aiuti previsti dal sopracitato regolamento della commissione CEE;

Decreta:

Art. 1.

Il compito di controllare le differenti operazioni relative alla elaborazione di uve, del mosto di uve e del mosto di uve concentrato di cui al regolamento (CEE) n. 2255/80 del 28 agosto 1980 della commissione, che stabilisce un aiuto per la trasformazione dei citati prodotti in succhi di uva, è demandato al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero della agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

All'AIMA - Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo è demandato il compito di erogare l'aiuto comunitario a favore di coloro che utilizzano le uve, i mosti di uve ed i mosti di uve concentrati prodotti nella Comunità per la fabbricazione dei succhi di uva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1980

Il Ministro: MARCORA

(8411)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1980.

Disposizioni nazionali integrative a quelle comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979, relativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) n. 1994/80 del Consiglio del 22 luglio 1980 che determina, per la campagna 1980-81, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e l'importo massimo della partecipazione del Fondo europeo agricolo orientamento e garanzia, sezione garanzia;

Visto il regolamento (CEE) n. 2254/80 della commissione del 28 agosto 1980 che stabilisce le modalità di applicazione dell'obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1980-81;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, recante norme relative all'obbligo di distillare, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i sottoprodotti della vinificazione;

Visto il proprio decreto del 3 luglio 1979 in materia di denuncia annuale di produzione e di giacenza dei vini e dei prodotti vinicoli;

Considerato che tutte le norme comunitarie sono direttamente applicabili all'interno di ogni Stato membro;

Attesa la necessità di integrare la normativa CEE sullo obbligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con disposizioni nazionali allo scopo di renderne possibile l'attuazione in modo organico ed ordinato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'attuazione, nel territorio della Repubblica, delle disposizioni comunitarie sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e delle norme del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, citato nelle premesse, per la campagna 1980-81, si osservano le norme integrative del presente decreto.

Art. 2.

Nel caso in cui i soggetti all'obbligo delle prestazioni viniche non detengono la totalità dei sottoprodotti, l'obbligo stesso si ripartisce tra il produttore dei mosti di uva, dei mosti di uva parzialmente fermentati o del vino nuovo ancora in fermentazione e l'elaboratore finale del vino.

Salvo contrario ed esplicito accordo tra le parti, l'obbligo delle prestazioni viniche si considera ripartito in parti uguali tra gli elaboratori del vino ed i produttori che hanno consegnato loro il mosto di uva, il mosto di uva parzialmente fermentato e il vino nuovo ancora in fermentazione.

Art. 3.

Qualora il produttore soggetto all'obbligo delle prestazioni viniche intenda far distillare i prodotti in causa in un altro Stato membro, oltre agli obblighi previsti all'art. 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2254/80 della commissione di cui alle premesse, lo stesso produttore vinicolo è tenuto ad indicare nella casella 14 del documento di accompagnamento l'alcole presente nei prodotti consegnati e nella casella 16 la quantità di questi ultimi.

Art. 4.

Sono esentati dall'obbligo delle prestazioni viniche:

a) i produttori vinicoli delle isole minori (escluse, quindi, la Sicilia e la Sardegna);

b) i produttori vinicoli dell'intero territorio della Repubblica la cui produzione, nella campagna 1980-81, non supera i 35 ettolitri, a condizioni, in entrambi i casi, che i relativi sottoprodotti siano ritirati « sotto controllo », ai sensi del regolamento (CEE) n. 349/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979.

A tal fine, i produttori di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo debbono darne comunicazione al competente istituto preposto alla vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agricoli, precisando il luogo del deposito dei sottoprodotti, la loro quantità e qualità nonchè la data fissata per la esecuzione delle operazioni che li rendono inutilizzabili al consumo umano.

Il predetto istituto, previo accertamento da eseguirsi per sondaggio, provvederà al rilascio di un attestato dell'avvenuta inutilizzazione.

Le quantità di vinacce e di fecce rese inutilizzabili al consumo umano dovranno essere in rapporto diretto con le quantità di vino ottenuto.

La determinazione della quantità minima di vinacce e di fecce da « consegnare sotto controllo » è demandata alle competenti autorità regionali.

Il contenuto in alcole delle vinacce e delle fecce inutilizzate non può essere inferiore a quello che le stesse autorità regionali fisseranno per gli stessi sottoprodotti da avviare alle distillerie.

Art. 5.

Sia le vinacce che le fecce dovranno contenere, all'atto della loro introduzione in distilleria, un grado minimo di alcole per quintale.

I contenuti minimi in alcole sia delle vinacce che delle fecce saranno fissati su base regionale a cura delle amministrazioni delle regioni, avuto riguardo:

da una parte, alle finalità che la disciplina delle « prestazioni viniche » intende perseguire per il miglioramento qualitativo della produzione e per la prevenzione delle frodi;

dall'altra parte, alle diverse situazioni locali di produzione e di vinificazione nonchè ai diversi tipi di sottoprodotti.

Gli accertamenti per verificare il rispetto delle disposizioni del presente articolo saranno effettuati dagli organismi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi.

Art. 6.

Le vinacce e le fecce, che fanno oggetto dell'obbligo delle prestazioni viniche, devono essere consegnate alle distillerie entro i seguenti termini:

a) le vinacce, entro quello massimo di venti giorni dalla fine del periodo vendemmiale, determinato annualmente con decreto prefettizio;

b) le fecce, entro il termine massimo di trenta giorni da quello del loro ottenimento.

Art. 7.

Il prezzo minimo della materia prima delle prestazioni viniche (vinacce, fecce e vino) che il distillatore deve pagare al produttore è fissato in 0,82 ECU % vol/hl, pari a L. 949,39 mentre il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche che l'organismo di intervento (AIMA) deve corrispondere al distillatore per l'alcole ad esso consegnato è fissato in 1,31 ECU % vol/hl, pari a L. 1.516,70.

Art. 8.

La gradazione alcolometrica determinata per distillazione delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino avviati alla distillazione dagli obbligati alle prestazioni viniche, viene stabilita, per grado quintale, d'accordo fra le parti, all'atto della consegna della materia prima.

In mancanza d'accordo, la gradazione alcolometrica sarà determinata dal laboratorio compartimentale delle dogane o dall'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Le relative spese di analisi sono a carico delle parti e dovranno essere ripartite in uguale misura.

Art. 9.

Le distillerie, all'atto del ricevimento delle vinacce, delle fecce ed eventualmente del vino da distillare da parte degli obbligati alle prestazioni viniche, devono redigere una bolletta, conforme al modello *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei copie da cui risultino le seguenti indicazioni:

a) generalità e residenza dell'obbligato alle prestazioni viniche, se persona fisica, ragione sociale e sede se trattasi di persona giuridica o gruppo di persone;

b) indicazione della materia prima consegnata;

c) quantità della materia prima espressa in quintali;

d) gradazione di alcole totale in essa contenuta;

e) quantità complessiva di alcole, espressa in litri anidri, contenuta nelle materie prime consegnate per la distillazione;

f) quantità complessiva di alcole espressa in litri anidri ricavabile dalla distillazione delle materie prime consegnate e che il distillatore si impegna a consegnare all'AIMA per conto del conferente;

g) estremi della bolletta di accompagnamento (nei casi in cui è prevista dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

Delle sei copie della bolletta di cui sopra, due vanno trattenute dal distillatore, due vanno consegnate al conferente quale prova dell'avvenuto adempimento dei suoi obblighi, le rimanenti due vengono inviate, a cura del distillatore stesso, l'una all'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi e l'altra al comune al quale è stata o sarà presentata la denuncia di produzione relativa alla vendemmia della campagna vitivinicola 1980-81.

Delle due copie della bolletta di cui sopra consegnate al conferente, una va da questo tenuta a disposizione del personale degli uffici che vigilano sul rispetto delle disposizioni in questa materia, l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire di benefici comunitari previsti nel settore vitivinicolo.

Le distillerie devono tenere bollettari distinti per ogni tipo di materia ricevuta.

I dati riportati sulle bollette devono essere trascritti sul registro della materia prima serie C, modello 41 D II in dotazione alle distillerie.

Nelle bollette, a cura delle distillerie, deve essere messo in evidenza:

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per avere avviato le vinacce alla fabbricazione di enocianina;

se il produttore effettua la consegna nella misura ridotta per aver ottenuto vini bianchi a denominazione di origine controllata o controllata e garantita.

Art. 10.

L'alcool ottenuto dalle distillerie, che deve essere consegnato all'AIMA entro il 31 agosto 1981, deve avere una gradazione alcolica non inferiore a 95 gradi.

Le modalità e le condizioni per la consegna dell'alcool saranno stabilite dall'AIMA con l'osservanza delle disposizioni comunitarie.

Contestualmente alla consegna dell'alcool, le distillerie devono trasmettere all'AIMA, ai fini della riscossione del prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche i seguenti documenti:

a) le matrici delle bollette di ricevimento della materia prima che devono trovare riscontro nella trascrizione sul registro della materia prima, serie C, modello 41 D II;

b) una dichiarazione attestante che l'alcool consegnato proviene dalla distillazione delle materie prime ricevute dagli obbligati alle prestazioni viniche che hanno conferito alla distilleria il mandato di distillare e di consegnare il prodotto all'AIMA;

c) una dichiarazione dell'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, attestante che l'alcool posto a disposizione dell'AIMA proviene dalle materie prime fatte distillare per il soddisfacimento delle prestazioni viniche sulla base dei dati contenuti nei registri finanziari.

Art. 11.

Le quantità di alcole che le distillerie devono consegnare all'AIMA, devono corrispondere al monte gradi alcole contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione, detratte le perdite tecniche di lavorazione.

Art. 12.

Il prezzo dell'alcool delle prestazioni viniche, che ai sensi del precedente art. 7 l'AIMA è tenuta a pagare alle distillerie, si riferisce all'alcool rettificato « buon gusto » avente una gradazione minima di 95 gradi.

Il prezzo di cui al comma precedente è corrisposto anche per l'alcool con gradazione non inferiore a 92 gradi idoneo, allo stato in cui trovasi, soltanto per la denaturazione, a condizione che il relativo quantitativo non superi il 6% di ciascuna partita di alcole consegnato all'AIMA.

Art. 13.

Nel determinare, per la campagna vitivinicola 1980-81, le condizioni di vendita dell'alcole, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito in legge 3 dicembre 1971, n. 1064, l'AIMA, può accordare, a favore delle distillerie che hanno prodotto l'alcole, il diritto di prelazione da esercitarsi all'atto della consegna del prodotto.

Tale facoltà sarà esercitata in relazione all'andamento del mercato dell'alcole.

Art. 14.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative agli obblighi delle prestazioni viniche, le cui violazioni sono perseguite a termini dell'art. 9 del decreto-legge 28 ottobre 1971, n. 858, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1064, è esercitata dagli organi incaricati della vigilanza sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agricolo che la svolgono secondo le norme vigenti.

Il controllo sulla produzione di acquaviti, di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 349/79, è esercitato dagli U.T.I.F.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1980

Il Ministro: MARCORA

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (1)

Bolletta n. . .

L'obbligato alle prestazioni viniche (2) . . . . con residenza o sede in . . . . . ha consegnato in data odierna alla Distilleria le seguenti quantità di materie prime vinose o vino ottenute nella zona (3) . . . .:

A) Per la produzione di alcool da consegnare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A.

B) Per la produzione di acquavite a liberazione $\frac{\text{totale}}{\text{parziale}}$ (4) dall'obbligo delle prestazioni viniche.

Materie prime	Quantità	Gradazione			Totale litri anidri	
		Svolta	Da svolgere	Totale	Conferiti (5)	Ottenibili (6)
Vinacce fermentate	q.li	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Vinacce parzialmente fermentate	q.li	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Fecce di vino . . .	q.li	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
Vino	hl	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .

Estremi della bolletta di accompagnamento . . . . (7).

Estremi della denuncia di produzione . . . . (8).

Nel caso che il conferente di materie vinose (fecce, vino) abbia proceduto alla vinificazione partendo da mosto acquistato, lo stesso è tenuto ad indicare qui appresso le generalità o la ragione sociale del venditore nonchè la residenza o la sede . . . .

Data, ...

Il conferente *Il distillatore*

. . . .

(1) La bolletta va compilata distintamente per ogni tipo e partita di materia vinosa consegnata. Essa va compilata in 6 esemplari: il primo e il secondo per il conferente; il terzo per il distillatore; il quarto per l'istituto di vigilanza; il quinto per l'ufficio del comune; il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria.

(2) Indicare le generalità o la ragione sociale.

(3) Indicare la zona C/1B, C/2 o C/3 a seconda della provenienza del prodotto.

(4) Cancellare le voci che non interessano.

(5) Indicare la quantità complessiva di alcool contenuto nelle materie prime consegnate per la distillazione di cui all'art. 15, lettera *e*).

(6) Quantità complessiva di alcool ottenibile dalla distillazione dei prodotti, comprensiva degli scarti di lavorazione, ossia delle teste e code, e che il distillatore si impegna a consegnare all'AIMA per conto del conferente.

(7) Tali estremi sono da apporre nei casi di vinificatori che hanno cantine con capacità ricettiva superiore ad ettolitri 100, a termini dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni.

(8) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonchè il quantitativo di vino denunciato.

(8412)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari e atto finale, adottata a Bruxelles il 17 dicembre 1971.

Il 21 luglio 1980, in base ad autorizzazione disposta con legge 28 aprile 1976, n. 381, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 7 giugno 1976 (s.o.), è stato depositato a Londra, presso il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa di consultazione marittima, lo strumento di ratifica della convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari e atto finale, adottata a Bruxelles il 17 dicembre 1971.

All'atto del deposito, il Governo italiano ha formulato la seguente riserva:

« Resta inteso che la convenzione che si ratifica non sarà interpretata nel senso che essa privi lo Stato italiano di qualsiasi diritto o ricorso che ad esso spettasse a norma del diritto internazionale per i danni causati allo Stato stesso od a suoi cittadini da un incidente nucleare ».

La convenzione, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, entrerà in vigore per l'Italia il 19 ottobre 1980.

(8439)

Entrata in vigore della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare con allegato, adottata a Londra il 1° novembre 1974.

L'11 giugno 1980, in base ad autorizzazione disposta con legge 23 maggio 1980, n. 313, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 12 luglio 1980 (s.o.), ha avuto luogo a Londra, presso il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, il deposito dello strumento di adesione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare con allegato, adottata a Londra il 1° novembre 1974.

La convenzione, ai sensi dell'art. X *b*), entrerà in vigore per l'Italia l'11 settembre 1980.

(8440)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno - Banca del Monte S. Agata, di seconda categoria, in Catania, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 agosto 1980, tenuta dal comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno - Banca del monte S. Agata, di seconda categoria, in Catania, in amministrazione straordinaria, l'avv. Salvatore Furia è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8326)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia di Palermo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Palermo, frazione Villagrazia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 7 agosto 1980, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia di Palermo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Palermo, frazione Villagrazia, l'avv. Giorgio Mercatajo è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(8327)

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di seconda categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Vicenza, di seconda categoria, con sede in Vicenza, approvato con decreto del Capo del Governo del 3 agosto 1942 e modificato con decreto ministeriale del 23 maggio 1978;

Considerato che il dott. Mario Sambo ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione del Monte e che pertanto occorre provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Virgilio Marzot, nato a Vicenza il 24 ottobre 1925, è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Vicenza, di seconda categoria, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme di legge e statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 agosto 1980

Il Governatore: CIAMPI

(8441)

Cessione delle attività e passività della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in liquidazione coatta amministrativa, alla Cassa di risparmio di Trieste.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 6 giugno 1979 che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, e ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 25 luglio 1980 dal commissario liquidatore della Cassa di risparmio dell'Istria, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e delle passività alla Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste;

Vista la deliberazione assunta in data 28 luglio 1980 dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, per il rilievo delle attività e delle passività della Cassa di risparmio dell'Istria in liquidazione coatta;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa di risparmio dell'Istria, e nell'interesse dei creditori;

Si autorizza

la Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Trieste, con sede in Trieste, con le modalità enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa di risparmio dell'Istria e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Trieste.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1980

Il Governatore: CIAMPI

(8325)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica

Nell'avviso concernente la fissazione della data di svolgimento delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 2 settembre 1980, è apportata la seguente rettifica:

dove è scritto: « nei giorni 27, 28, 29 e 30 gennaio *1980* », leggasi: « nei giorni 27, 28, 29 e 30 gennaio *1981* ».

(8442)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di vice direttore sanitario;

tre posti di aiuto chirurgo per l'area di emergenza;

due posti di aiuto medico per l'area di emergenza;

un posto di aiuto del centro tumori, annesso all'istituto di anatomia patologica;

un posto di aiuto di patologia neonatale;

due posti di aiuto di anestesia e rianimazione per l'area di emergenza;

un posto di aiuto di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2981/S)

OSPEDALE CIVILE DI VILLA D'AGRI DI MARSICOVETERE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria;

un posto di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di assistente di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Marsicovetere (Potenza).

(2982/S)

OSPEDALI DI BRONI E STRADELLA

Concorso ad un posto di primario di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Broni (Pavia).

(2999/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(2995/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale II;

due posti di assistente di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(2996/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(2998/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI BARI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di fisiokinesiterapia e riabilitazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di fisiokinesiterapia e riabilitazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Bari.

(3020/S)

OSPEDALE CIVILE « F. VENEZIALE » DI ISERNIA

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(3021/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista addetto al servizio di ergoftalmologia;

due posti di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di aiuto e quattro posti di assistente di oculistica;

sei posti di aiuto e dodici posti di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(3022/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di assistente della divisione neurologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione neurologica riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo *A*), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(2997/S)

OSPEDALE DI FIEMME DI CAVALESE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino Alto-Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Cavalese (Trento).

(2983/S)

OSPEDALI « NOMENTANO - EASTMAN » DI ROMA

Concorso a quattro posti di assistente di chirurgia maxillo-facciale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di chirurgia maxillo-facciale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantancinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, palazzina centrale ospedale « Policlinico Umberto I » in Roma.

(2988/S)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 14, IN PORTOGRUARO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico presso l'ospedale civile « S. Tommaso dei Battuti » di Portogruaro.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale civile « S. Tommaso dei Battuti » di Portogruaro, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(2984/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DE L'AQUILA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(2989/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di virologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(2990/S)

OSPEDALE « MADONNA DEL SOCCORSO » DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Concorso a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(3001/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO E DI MALATTIE SOCIALI E DEL LAVORO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario di chirurgia plastica addetto alla seconda divisione di chirurgia plastica;

un posto di primario di ortopedia e traumatologia addetto al centro di supporto per le alterazioni traumatiche e degenerative della mano;

un posto di assistente di medicina del lavoro;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto alla quarta divisione ortopedica;

un posto di assistente di radiologia addetto al servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali e del personale dell'ente in Torino.

(3002/S)

OSPEDALE CIVILE DI FORLIMPOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Forlimpopoli (Forlì).

(3000/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **37.**

Deleghe in materia urbanistica ed accelerazione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina l'esercizio delle deleghe in materia di pianificazione urbanistica fino all'approvazione del piano urbanistico comprensoriale di cui ai capi IV e V della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 e la formazione e l'approvazione degli strumenti urbanistici in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702 convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Deleghe ai consorzi comprensoriali

Oltre alle funzioni amministrative delegate dall'art. 36 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 modificato dall'art. 14 della legge regionale 9 maggio 1977, n. 20, sono delegate ai consorzi di cui all'art. 11 della medesima legge regionale n. 40/1975, alle Comunità montane di cui alla legge regionale del 28 marzo 1978, n. 12 ed al consorzio del Trasimeno di cui alla legge regionale 17 gennaio 1977 n 6, le seguenti funzioni:

la preventiva autorizzazione ad apportare variante al piano regolatore generale ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;

la preventiva autorizzazione a formare il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

l'approvazione di variante di strumenti urbanistici generali adottati dai comuni con l'approvazione dei progetti ai sensi del quinto comma dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

l'approvazione di variante di strumenti urbanistici generali relativa esclusivamente alla viabilità secondaria, interna o di penetrazione di singole zone omogenee.

Art. 3.

Attribuzioni ai comuni

L'approvazione da parte del comune del piano di lottizzazione di aree di cui all'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ha efficacia dal momento in cui la deliberazione del consiglio comunale ha riportato il visto di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

I piani particolareggiati di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 4.

Accelerazione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici

L'adozione di variante dello strumento urbanistico generale per la realizzazione di servizi pubblici che ricadano in zone non destinate a tale finalità e l'adozione di variante di strumenti urbanistici generali relativi esclusivamente alla viabilità secondaria e interna o di penetrazione di singole zone omogenee, non necessitano di autorizzazione preventiva.

Le procedure per l'adozione delle anzidette varianti e per la formazione del piano particolareggiato di cui all'art. 13 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e del piano di recupero di iniziativa sia pubblica che privata di cui al titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 sono svolte secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Art. 5.

Termini per il rilascio di pareri ed autorizzazioni nel procedimento di formazione di strumenti urbanistici

I pareri e le autorizzazioni di competenza regionale o delegati ai consorzi comprensoriali e attribuiti ai medesimi dall'ultimo comma dell'art. 38 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40, necessari per disposizione legislativa e norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale nel procedimento di formazione degli strumenti urbanistici, debbono essere rilasciati entro sessanta giorni dalla ricezione della loro richiesta.

Art. 6.

Termini per l'approvazione degli strumenti urbanistici

L'approvazione degli strumenti urbanistici, delegata in base al precedente art. 2, deve avvenire da parte degli enti delegatari entro sessanta giorni dalla ricezione dello strumento urbanistico adottato.

L'approvazione degli strumenti urbanistici generali da parte della Regione deve avvenire entro centoventi giorni dalla ricezione dello strumento urbanistico adottato.

I termini di cui ai commi precedenti sono prorogati di ulteriori sessanta giorni nei casi di motivata richiesta al comune di documentazione integrativa.

Art. 7.

Pubblicazione degli atti inerenti al processo di formazione degli strumenti urbanistici e dei relativi decreti e deliberazioni di definitiva approvazione

La notizia del deposito degli atti di adozione di strumenti urbanistici stabilita dagli articoli 9 e 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dall'art. 6 della legge 18 aprile 1962, n. 167 deve essere data anche a mezzo del Foglio annunzi legali della provincia.

Con il decreto del presidente della giunta regionale di approvazione di strumenti urbanistici generali è pubblicato, nel Bollettino ufficiale della Regione anche l'estratto della relativa delibera del consiglio regionale.

Le deliberazioni di approvazione degli strumenti urbanistici di cui ai precedenti articoli 2 e 3 della presente legge sono pubblicati per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 8.

Partecipazione preventiva

L'approvazione degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale non è soggetta alla partecipazione preventiva di cui all'art. 2 della legge regionale 4 luglio 1977, n. 31.

Art. 9.

Poteri sostitutivi e norme transitorie

I poteri sostitutivi di cui all'art. 43 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40 sono esercitati anche in relazione al mancato esercizio degli adempimenti delegati in materia urbanistica di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

Fino a quando non siano formalmente costituiti gli organi statutari degli enti delegatari, le relative funzioni amministrative delegate ai sensi del precedente art. 2 sono esercitate dalla giunta regionale.

Art. 10.

Le spese per l'esercizio della delega di cui alla presente legge sono finanziate ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 40.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 *marzo* 1980 (*atto n.* 1580) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. 38.
Disciplina e valorizzazione della coltura dei funghi e dei tartufi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Principi generali

Ferma restando la disciplina della legge regionale 11 agosto 1978, n. 40, per la tutela della flora, in adempimento a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono emanate le seguenti norme per la valorizzazione dei prodotti del bosco e sottobosco.

Art. 2.
Norme di salvaguardia dei funghi epigei

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita solo per le specie commestibili, da effettuarsi con tagli di recisione a raso. I comuni, su domanda, possono autorizzare la raccolta delle altre specie solo per scopi didattici o scientifici.

Art. 3.
Norme per la vendita dei funghi epigei

I punti e gli orari di vendita dei funghi nelle aree dei vari centri urbani verranno stabiliti dai singoli comuni.

Gli imprenditori agricoli potranno vendere il prodotto nelle loro aziende o nei centri di raccolta e confezione della cooperativa o consorzio di cui sono soci.

La Regione è tenuta a redigere e pubblicare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un elenco delle specie dei funghi epigei mangerecci dei quali è autorizzata la vendita.

Art. 4.
Sviluppo della tartuficoltura e disciplina della raccolta del tartufo

La raccolta dei tartufi deve essere effettuata in modo da non arrecare danno alle tartufaie.

La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del « vanghetto » o « vanghella » ed è limitata al seguente periodo:

a) tartufi neri o tuber melanosporum Vitt (tartufo nero di Norcia o di Spoleto) e tartufo « scorzone » o tuber aestivum — dal 15 novembre al 15 marzo;

b) tartufo bianco o tuber magnatum (trifola bianca) — dal 1° ottobre al 15 gennaio;

c) tartufo estivo o tuber aestivum (« statareccio ») — dal 1° giugno al 30 settembre;

d) tuber borchii (bianchetto o marzuolo) dal 1° gennaio al 15 aprile.

E' vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.

La raccolta dei tartufi è vietata durante le ore notturne da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

Le buche o le forate aperte per la estrazione devono essere subito dopo riempite con il medesimo terreno di scavo.

Per quanto attiene alla disciplina della raccolta dei tartufi non previsto dalla presente legge, valgono le norme di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 568 e successive modificazioni.

Art. 5.
Autorizzazione alla raccolta

L'autorizzazione per praticare la raccolta dei tartufi prevista dall'art. 6 della legge 17 luglio 1970, n. 568 è rilasciata al richiedente che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età, previo esame che accerti nel candidato la conoscenza delle specie e della varietà dei tartufi e delle norme che ne disciplinano la raccolta.

Il rilascio dell'autorizzazione è documentata con apposito tesserino recante le norme di disciplina della raccolta.

Il tesserino è valido per l'intero territorio regionale ed è rilasciato dalle comunità montane o dai consorzi dei comuni per i territori non compresi in quelli delle comunità montane, competenti per territorio, in relazione al lungo di residenza del richiedente.

I tesserini precedentemente rilasciati cessano di avere ogni validità se non rinnovati entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.
Contributi

Al fine di favorire lo sviluppo della coltivazione dei tartufi e la protezione delle tartufaie sono erogati contributi in conto capitale ai proprietari, ai mezzadri, agli affittuari, ai coltivatori diretti singoli o associati in cooperative o loro consorzi per la messa in opera delle tabelle o dei cartelli di cui all'art. 3 della legge n. 568/1970, nonché per l'impianto di tartufaie comprese le spese per l'approvvigionamento delle piante tartufigene.

I contributi sono concessi dalla giunta regionale, previo collaudo dell'impianto effettuato dai tecnici della Regione o su presentazione di regolare fattura di acquisto delle piante.

I contributi previsti nel presente articolo sono concessi fino ad un limite massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

Art 7.
Sanzioni

Per le violazioni di cui alle norme della presente legge, è applicata la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 con la confisca del prodotto.

La sanzione amministrativa di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge n. 568 del 1970 è elevata nel minimo da L. 5.000 a L. 1.000.000 e nel massimo da L. 50.000 a L. 10.000.000.

Le violazioni di cui all'art. 4 della presente legge, comportano la sospensione della autorizzazione per la durata di due anni.

Art. 8.
Vigilanza

Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, gli agenti giurati in servizio presso le comunità montane, nonché tutti gli agenti giurati in possesso dei requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

La procedura da adottare per la verbalizzazione delle infrazioni alle norme disciplinari della presente legge è quella prevista dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Art. 9.
Finanziamento

Per il finanziamento dei contributi previsti dall'art. 6 della presente legge, è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 30.000.000 con imputazione al cap. 8418 (tit. II, sez. 10, rubr. 43, tipo 2.1., sett. 12) di nuova istituzione, denominato: « Contributi per la messa in opera delle tabelle o dei cartelli di cui all'art. 3 della legge n. 568/1970, nonché per l'impianto di tartufaie comprese le spese per l'approvvigionamento delle piante tartufigene ».

Per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate con la presente legge, è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di L. 5.000.000 con imputazione al cap. 4005 (tit. I, sez. 10, rubr. 43, tipo 2.1., sett. 12) di nuova istituzione, denominato: « Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di tartuficoltura e salvaguardia dei prodotti del bosco e del sottobosco ».

All'onere complessivo di L. 35.000.000 di cui ai commi precedenti, si fa fronte mediante riduzione, per pari importo, dello stanziamento iscritto al cap. 8416 « Spese per interventi pubblici nel settore della forestazione in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984 » del bilancio 1980, al quale sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In aumento:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 4005 .	L. 5.000.000	5.000.000
Cap. 8418 .	» 30.000.000	30.000.000
Totale . .	L. 35.000.000	35.000.000

In diminuzione:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 8416	L. 35.000.000	35.000.000

Per gli anni successivi l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge sarà determinata con la legge di bilancio a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 7 maggio 1979 (atto n. 1202) e in data 31 marzo 1980 (atto n. 1577) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 30 aprile 1980.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **39**.

Delega alla provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno e al bacino imbrifero di appartenenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

La presente legge disciplina la delega alla provincia di Perugia delle funzioni amministrative relative al lago Trasimeno, al bacino imbrifero di appartenenza, nonché ai bacini imbriferi le cui acque sono artificialmente addotte al lago, già esercitate dalla Regione in base al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Programmazione regionale

Gli interventi di competenza della provincia, nelle funzioni delegate, sono coordinati con quelli della Regione e con quelli di competenza degli altri enti, nel quadro della programmazione regionale.

Nell'esercizio delle funzioni delegate e per la definizione dei programmi di intervento, la provincia di Perugia promuove la più ampia partecipazione degli enti operanti sul lago Trasimeno e in particolare degli enti locali.

Art. 3.

Funzioni delegate

Sono delegate alla provincia di Perugia le funzioni amministrative relative alle seguenti materie:

a) utilizzazione e gestione delle aree e del demanio lacuale e fluviale comprese nel bacino del lago Trasimeno, ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77;

b) sistemazione idrogeologica e conservazione del suolo nonché le opere di manutenzione forestale per la difesa del le coste;

c) interventi per la protezione della natura, per la salvaguardia della flora e della fauna e per i parchi naturali ricadenti nel bacino del lago, nei limiti previsti dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 e salvo quanto già disposto dalle leggi regionali n. 40/1978 e n. 1/1980;

d) tutte le opere idrauliche e di regolazione idraulica ricadenti nel bacino del Trasimeno, entro i limiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 8/72 e n. 616/77;

e) licenze di attingimento di acque pubbliche:
opere igieniche di interesse locale;
rilevamento di dati idrologici e idrografici;
polizia delle acque;

f) navigazione e porti lacuali, ivi comprese quelle riguardanti la via navigabile di seconda classe e le opere di carattere idraulico ricadenti nel circondario idraulico di cui al decreto ministeriale 5 marzo 1970, n. 593, limitatamente al territorio della provincia di Perugia.

Restano ferme le competenze della Regione in merito ai programmi generali che consentono la realizzazione di usi multipli delle acque nell'ambito dei progetti di programmazione regionale per l'utilizzazione delle risorse idriche.

Art. 4.

Strumentazioni e personale

Per l'espletamento dei compiti relativi alle funzioni, alla provincia sono affidate le strumentazioni esistenti ed i beni mobili già utilizzati per gli stessi scopi.

Il personale regionale, con mansioni di solveglianza idraulica nel bacino del lago Trasimeno è comandato, presso la provincia di Perugia, senza oneri per la medesima.

Art. 5.

Competenze della giunta regionale

La giunta regionale, relativamente alle funzioni amministrative definite dalla presente legge, esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento.

La giunta regionale impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alla provincia.

Le direttive emanate dagli organi statali per l'esercizio delle materie delegate alla Regione sono trasmesse da questa alla provincia.

Qualora l'ente delegatario non adempia all'espletamento delle funzioni attribuite, la giunta regionale, sentita la provincia e previa fissazione di un termine congruo, si sostituisce ad essa nel compimento degli atti.

Art. 6.

Atti delegati

Gli atti emanati dalla provincia nell'esercizio delegato delle funzioni amministrative sono definitivi.

La provincia provvede a dare comunicazione alla giunta regionale degli atti relativi alle funzioni delegate.

Art. 7.

Determinazione delle spese per le funzioni delegate

Gli stanziamenti di spesa relativi alle funzioni delegate alla provincia di Perugia in base alla presente legge verranno determinati annualmente, in sede di formazione di bilancio della Regione, a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

Per l'anno 1980 è autorizzata, sia in termini di competenza che di cassa, la spesa di L 350.000.000 con iscrizione ai seguenti capitoli del relativo bilancio:

Cap. 5011 (tit. I - sez. 10 - rubrica 45 - tipo 1.1. - settore 18), di nuova istituzione, denominato: « Spese di funzionamento per lo svolgimento, da parte della provincia di Perugia, delle funzioni amministrative ad essa delegate inerenti al lago Trasimeno e al bacino imbrifero relativo », per L. 35.000.000;

Cap. 5012 (tit. I - sez. 10 - rubrica 45 - tipo 1.1. - settore 18), di nuova istituzione, denominato: « Spese operative per lo svolgimento, da parte della provincia di Perugia, delle funzioni amministrative ad essa delegate inerenti al lago Trasimeno e al bacino imbrifero relativo » per L. 315.000.000.

All'onere suddetto si farà fronte con la disponibilità esistente sul fondo globale iscritto al cap. 6120 del bilancio 1980 (elenco n. 2, allegato al bilancio stesso, n. d'ordine 5).

A detto bilancio sono, di conseguenza, apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In aumento:		Competenza	Cassa
Cap. 5011	L.	35.000.000	35.000.000
Cap. 5012	»	315.000.000	315.000.000
Totale	L.	350.000.000	350.000.000

In diminuzione:		Competenza	Cassa
Cap. 6120	L.	350.000.000	350.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 *marzo* 1980 (*atto n.* 1579) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 2 maggio 1980, n. **40.**

Modifica degli articoli 7 e 8, primo comma, della legge regionale n. 31/1979: « Nuove norme a favore dei lavoratori emigrati e loro famiglie ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 7 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7 della legge regionale n. 31/1979 è così sostituito:

Il comitato dell'emigrazione propone alla giunta regionale l'adozione dei seguenti provvedimenti a favore degli emigrati che rientrino dall'estero dopo almeno tre anni di permanenza, e non oltre 180 giorni dall'effettivo rientro in patria, fatti salvi i casi di comprovata necessità che comporti il rientro prima della scadenza dei tre anni:

a) concorso per le spese di viaggio in misura non superiore al 75 per cento del costo del biglietto ferroviario di seconda classe, non superiore al 50 per cento del costo del biglietto aereo o in nave in classe turistica e non superiore al 75 per cento del costo del trasporto avvenuto mediante automezzo proprio;

b) concorso per il trasporto delle masserizie pari al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute;

c) rimborso per le spese sostenute per il trasporto delle salme ai paesi di origine;

d) contributi straordinari per documentati ed accertati casi di necessità;

e) contributi per il pagamento di interessi di mutui per l'avvio di attività commerciali, artigianali, agricole, nella regione.

Il comitato dell'emigrazione propone alla giunta regionale l'adozione dei seguenti provvedimenti a favore dei lavoratori emigrati e loro familiari rientrati ai sensi del primo comma e a favore dei lavoratori emigrati iscritti nell'albo dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero:

a) borse di studio per agevolare la frequenza di corsi e di scuole di ogni ordine e grado;

b) contributi per il pagamento di interessi di mutuo occorrenti per l'acquisto, costruzione, ammodernamento e ampliamento di case di abitazione nella regione.

Il comitato dell'emigrazione propone altresì alla giunta regionale l'adozione dei seguenti provvedimenti:

a) iniziative ed interventi atti a favorire e promuovere nelle località di concentrazione degli emigrati; l'organizzazione di manifestazioni culturali artistiche, di attività sportive, di congressi e di convegni e di conferenze per dibattere i problemi dell'emigrazione e per mantenere e rinsaldare i legami con le realtà d'origine;

b) iniziative atte a promuovere per i figli degli emigrati soggiorni di carattere ricreativo e culturale nella regione, per favorire la ricomposizione dei nuclei familiari e l'integrazione con l'ambiente;

c) sovvenzioni alle associazioni a carattere regionale che svolgano attività indicate nella presente legge e che non usufruiscano di analoghe provvidenze da parte di altri enti.

Art. 2.

L'art. 8, primo comma, della legge regionale n. 31/1979 è così sostituito:

« Le funzioni amministrative relative alla fase istruttoria previste dalla presente legge, escluse quelle di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del terzo comma, art. 7, sono delegate ai comuni che le esercitano nei modi e nelle forme di cui al titolo III della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 65 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 2 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 31 *marzo* 1980 (*atto n.* 1574) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 30 *aprile* 1980.

(5802)

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1980, n. **41.**

Ulteriore autorizzazione di spesa per l'acquisto di scuolabus da destinare ai comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 32 *del* 21 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 74, concernente l'acquisto di scuolabus da assegnare ai comuni, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 312.000.000.

La somma suindicata è iscritta al cap. 6605 della parte spesa del bilancio regionale 1980 denominato « Acquisto scuolabus da assegnare ai comuni ».

A tale onere si fa fronte con la prevista maggiore entrata, di pari importo, del capitolo 2850 con la seguente variazione:

PARTE ENTRATA

In aumento:		Competenza	Cassa
Cap. 2850	L.	312.000.000	312.000.000

PARTE SPESA

In aumento:			
Cap. 6605	L.	312.000.000	312.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 12 maggio 1980

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 *aprile* 1980 (*atto n.* 1595) *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 9 *maggio* 1980.

(5803)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1980, n. **39**.

Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 80 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte a improvvise e improrogabili necessità di edilizia scolastica di competenza dei comuni e delle province, verificatesi in seguito ad eventi imprevisti e imprevedibili, la giunta regionale ha la facoltà di finanziare in parte o totalmente l'immediata esecuzione, il ripristino, la ristrutturazione, l'ampliamento o l'acquisto delle opere scolastiche e loro pertinenze di urgente necessità.

Art. 2.

Le gravi ed improvvise esigenze di cui al precedente articolo sono immediatamente segnalate a cura dell'ente interessato alla giunta regionale.

La segnalazione deve essere perfezionata entro i successivi quindici giorni con la trasmissione dei seguenti atti:

a) domanda di finanziamento motivata con l'indicazione anche sommaria dei lavori da farsi o degli immobili da acquistare, del loro costo presunto, della urgenza dell'intervento e della sua rispondenza alle esigenze della scuola in base alle normative vigenti;

b) eventuale verbale d'urgenza e perizia sommaria dei lavori e delle spese, di cui all'art. 69 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, redatti dall'ufficio tecnico dell'ente o, se necessario, da un libero professionista incaricato in via di urgenza.

Il progetto definitivo dei lavori e delle spese occorrenti è approvato dall'ente obbligato, anche se necessario, dopo l'affidamento dei lavori più urgenti o nel corso degli stessi; l'approvazione può essere deliberata non prima di trenta giorni dalla trasmissione del progetto stesso alla giunta regionale, con la procedura di cui all'art. 6 della legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.

Art. 3.

La giunta regionale finanzia l'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, per l'entità di essi che riterrà più opportuna in base alle motivazioni fornite nella domanda e agli eventuali accertamenti fatti ed entro i limiti delle disponibilità annuali previste.

Gli accertamenti sono finalizzati a determinare la necessità, la indifferibilità e l'urgenza delle opere da eseguirsi.

La giunta regionale provvede all'impegno della spesa di cui al comma precedente al ricevimento della deliberazione con la quale l'ente obbligato approva il progetto definitivo dei lavori e della deliberazione o verbale di gara, con cui i lavori stessi vengono affidati.

Art. 4.

Per le opere di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1977, n. 12.

Le presenti norme si applicano anche alle opere urgenti di cui alla deliberazione del consiglio regionale n. 2358 del 27 settembre 1979, fermi restando gli atti compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Agli oneri dipendenti dall'attuazione della presente legge ammontanti per il triennio 1980-1982 a complessive L. 2.400.000.000 in ragione di L. 800.000.000 annue, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi già stanziati nel bilancio di previsione 1980 sul cap. 73060, ed alla corrispondente voce del bilancio pluriennale 1980-82, nell'ambito del programma 01 — scuola e diritto allo studio del settore 03 scuola — sezione 6ª cultura, scuola, formazione professionale e tempo libero.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 maggio 1980

TURCI

(5807)

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. **40**.

Modifica della denominazione del comune di Farini d'Olmo in « Farini ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 81 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La denominazione del comune di Farini d'Olmo, su proposta del consiglio comunale di detto comune, formulata a voti unanimi dalla maggioranza dei membri assegnati al consiglio comunale, è mutata in « Farini ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 maggio 1980

TURCI

(5808)

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. **41**.

Aggiornamenti e aggiunte a norme delle leggi 11 ottobre 1972, n. 8 e 22 gennaio 1973, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 82 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Indennità a giornata di presenza

L'art. 5, secondo e terzo comma, della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, e successive modifiche e integrazioni, è così sostituito:

« L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del consiglio regionale, della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle

commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello statuto è fissata con riferimento all'indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, e successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti misure, da corrispondersi non più di una volta al giorno:

due quinti dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti nel comune di Bologna e del Comprensorio intercomunale di Bologna;

due terzi dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti in altri comuni fino a 80 km di distanza dal capoluogo;

quattro quinti dell'indennità giornaliera di trasferta, per i consiglieri residenti in comuni distanti oltre 80 km dal capoluogo.

Sulle misure come sopra fissate, e sulle successive rideterminazioni, conseguenti all'applicazione del disposto dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Le distanze dal capoluogo sono determinate dall'ufficio di presidenza, in base al percorso ferroviario, o di altri servizi di pubblico trasporto ».

Art. 2.

Copertura di rischi di morte e invalidità

L'art. 1, secondo comma, della legge regionale 23 gennaio 1973, n. 9, è così sostituito:

« Il contratto di assicurazione a favore dei consiglieri in carica e cumulativo e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:

lire 75 milioni in caso di morte;
lire 100 milioni in caso di invalidità permanente;
lire 20 mila di diaria, in caso di invalidità temporanea ».

Art. 3.

Contributi obbligatori di previdenza

La misura dei contributi obbligatori di previdenza di cui all'art. 3 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è aumentata al 18% dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

Art. 4.

Consiglieri inabili al lavoro

L'art. 5 della legge regionale 22 gennaio 1973, n. 6, è così sostituito:

« Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età e dalla durata dell'effettivo mandato, i consiglieri i quali divengano totalmente e permanente inabili al lavoro nel corso dell'esercizio del mandato.

Qualora l'inabilità totale e permanente al lavoro sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato, l'assegno spetta anche se essa si verifichi o sia provata dopo la cessazione del mandato.

Se il consigliere dichiarato inabile svolge una attività lavorativa, l'assegno vitalizio per inabilità non spetta, e, se già concesso, è revocato. L'ufficio di presidenza, integrato secondo il disposto dell'art. 2, può eseguire o fare eseguire in merito ogni accertamento necessario ed opportuno. L'ufficio di presidenza integrato può inoltre richiedere all'interessato la esibizione di certificati o documenti, e la sottoscrizione di dichiarazioni, disponendo anche la sospensione dell'erogazione dell'assegno, fino a quando l'interessato non adempia ».

Art. 5.

Norma transitoria

Le nuove misure dell'indennità a giornata di presenza ai sensi dell'art. 1, e dei contributi obbligatori di previdenza, ai sensi dell'art. 3, si applicano a far tempo dal 1° gennaio 1980.

Art. 6.

Autorizzazione di spesa

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge e ammontanti a complessive L. 51.000.000 per l'esercizio 1980, di cui L. 46.000.000 per far fronte a quanto disposto dall'art. 1 della presente legge e L. 5.000.000 per far fronte a quanto disposto dall'art. 2 della stessa, l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'incremento di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 00100 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale » del bilancio per l'esercizio in corso ed il corrispondente storno dal cap. 85100 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie ».

Per gli anni successivi al 1980, sarà la legge di bilancio a stabilire l'ammontare della somma da stanziare, tenuto conto delle esigenze connesse al naturale incremento delle spese, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 00100, spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale:

competenza . . . . L. 51.000.000
cassa . . . . » 51.000.000

b) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 85100, fondo di riserva per le spese obbligatorie:

competenza . . . . L. 51.000.000
cassa . . . . » 51.000.000

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, secondo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 maggio 1980

TURCI

(5840)

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1980, n. **42.**

Interpretazione autentica di norme della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, « Istituzione dei comitati comprensoriali nel territorio della regione Emilia-Romagna » e della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, « Norme per l'acceleramento delle procedure relative agli strumenti urbanistici, nonchè norme modificative ed integrative delle leggi regionali 31 gennaio 1975, n. 12, 24 marzo 1975, n. 18, 12 gennaio 1978, n. 2, 2 maggio 1978, n. 13, 1° agosto 1978, n. 26, 7 dicembre 1978, n. 47 e 13 marzo 1979, n. 7 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 83 *del* 26 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 18 della legge regionale 31 gennaio 1975, n. 12, va interpretato nel senso che i componenti del comitato comprensoriale durano in carica, in caso di svolgimento di elezioni generali amministrative, fino a quando non siano stati sostituiti dai nuovi consigli comunali e provinciali.

La norma è estesa anche alle comunità montane ed al circondario di Rimini.

Art. 2.

I programmi di fabbricazione citati nel quarto comma del nuovo testo dell'art. 61 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, così come modificato dall'art. 50 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 23, sono i programmi di fabbricazione e loro

varianti adottati dai comuni prima del 26 dicembre 1978, data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 47, e spediti alla Regione, per l'approvazione, anche successivamente a tale data.

Art. 3.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 23 maggio 1980

TURCI

(5841)

LEGGE REGIONALE 26 maggio 1980, n. **43**.

Ordinamento delle fiere, mostre ed esposizioni e disciplina degli enti fieristici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 85 *del* 28 *maggio* 1980

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Emilia Romagna esercita le funzioni in materia di fiere di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e agli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n 616, secondo le norme della presente legge ed al fine della massima valorizzazione della produzione industriale, artigianale ed agricola e dei servizi dell'Emilia-Romagna e del Paese, oltre che per la diffusione della ricerca applicata finalizzata alla produzione e alla commercializzazione dei beni e dei servizi oggetto delle manifestazioni fieristiche, nel quadro di un equilibrato sviluppo degli scambi nazionali ed internazionali, con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato e della cooperazione.

Art. 2.

Definizione e classificazione delle manifestazioni fieristiche

Sono manifestazioni fieristiche, agli effetti della presente legge, le fiere, le mostre e le esposizioni, a carattere periodico od occasionale, alle quali le imprese singole ed associate, anche attraverso loro rappresentanti, partecipano allo scopo di rappresentare i propri prodotti o servizi.

Sono fiere le rassegne aperte al pubblico ed organizzate, senza limitazione merceologica, per consentire ai partecipanti di presentare lo sviluppo complessivo della propria produzione, di diffonderne la conoscenza e promuoverne la vendita, anche con consegna differita, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n, 426.

Sono mostre le rassegne limitate ad un settore merceologico o a più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico (mostre-mercato) o solo agli operatori commerciali del settore merceologico interessato e alla stampa (mostre specializzate) con esclusione della vendita al minuto dei prodotti esposti.

Sono esposizioni le manifestazioni organizzate, senza immediate finalità commerciali, per dimostrare al pubblico i progressi tecnologici e, in generale, l'avanzamento scientifico, culturale e sociale conseguito dalle attività produttive.

L'attività di vendita che si effettua nell'ambito delle fiere e delle mostre-mercato viene disciplinata dal regolamento della manifestazione.

Art. 3.

Qualificazione territoriale delle manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche sono internazionali, nazionali, regionali e locali. Il riconoscimento della qualifica è attribuito in funzione del mercato di commercializzazione dei prodotti da esporre e dall'area di influenza della impresa espositrice, indipendentemente dalla provenienza geografica dei prodotti e degli espositori.

La qualifica è attribuita dalla Regione con l'atto di autorizzazione alla manifestazione fieristica, salvo competenza dello Stato di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Non possono essere effettuate contemporaneamente nell'ambito del territorio regionale più manifestazioni fieristiche che siano concorrenziali fra loro, salvo che la giunta regionale, sentite le competenti camere di commercio e previo accordo con i comuni interessati, non disponga diversamente.

Le mostre regionali e locali e le esposizioni possono avere carattere itinerante. In questo caso devono essere sentiti gli enti fieristici e le camere di commercio territorialmente interessati.

Art. 4.

Soggetti organizzatori

Le manifestazioni fieristiche possono essere organizzate, oltre che dagli enti fieristici di cui al successivo art. 8, da altri enti pubblici, da organizzazioni che siano emanazione diretta delle associazioni di categoria, da associazioni private e da comitati aventi come scopo od oggetto principale attività di altra natura.

Agli enti pubblici, alle organizzazioni, alle associazioni private e ai comitati di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni previste dal successivo art. 13.

Art. 5.

Autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche

La giunta regionale, sentita l'unione regionale delle camere di commercio, autorizza lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Per le manifestazioni a carattere locale la competenza al rilascio dell'autorizzazione è delegata alla provincia, e, per il rispettivo territorio, al circondario amministrativo di Rimini, che vi provvedono sentita la camenra di commercio.

Possono essere svolte solo quelle manifestazioni fieristiche realizzate secondo i principi e le norme contenute nella presente legge, che siano comprese nel calendario fieristico regionale, ed autorizzate a norma degli articoli seguenti.

L'autorizzazione per le manifestazioni non aventi qualifica regionale o locale ha durata triennale; per le regionali e locali annuale.

L'autorizzazione può essere revocata per giusta causa con l'osservanza delle procedure previste per la concessione dell'autorizzazione medesima.

L'autorizzazione è rilasciata sulla base della valutazione:

a) della compatibilità dell'iniziativa con le indicazioni del piano di sviluppo economico regionale e, più in generale delle linee di programmazione economica nazionale;

b) del programma e del regolamento della manifestazione idonei a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, la possibilità di partecipazione, senza discriminazioni arbitrarie, di tutti gli operatori che abbiano validi titoli e qualificazione strettamente correlati agli obiettivi della manifestazione e che si impegnino al rispetto degli accordi nazionali ed internazionali nel settore degli scambi commerciali, nella salvaguardia delle caratteristiche della stessa;

c) del piano finanziario dell'iniziativa, il quale indichi le quote di partecipazione degli espositori e comprovi, salvo il disposto del successivo art. 7, la copertura delle spese da parte degli organizzatori e degli espositori, nonché l'esclusione di ogni intento esclusivamente lucrativo degli organizzatori.

Art. 6.

Istanza di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche

Le manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali devono avvalersi di una sede stabile, disporre di un'organizzazione amministrativa permanente ed avere periodicità e durata prefissate.

I termini per l'inoltro delle domande di autorizzazione saranno stabiliti, anno per anno, dal competente assessore entro il 30 giugno dell'anno precedente.

Le istanze di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche dovranno indicare:

1) il programma, il regolamento e le finalità dell'iniziativa, con la menzione degli specifici settori merceologici ammessi alla manifestazione, l'esatta denominazione della manifestazione, formulata in modo chiaro ed inequivocabile, il periodo dello svolgimento della manifestazione, con l'indicazione della data di inizio e di chiusura, nonché la natura della manifestazione, se aperta al pubblico oppure riservata agli operatori economici, ed i criteri di devoluzione delle eventuali eccedenze attive, ove non si tratti di manifestazioni promosse da enti fieristici;

2) il piano finanziario dettagliato, con la documentazione degli eventuali impegni di contributo da parte di enti o di privati;

3) il parere consultivo espresso dalle associazioni regionali o locali delle categorie economiche per le rispettive manifestazioni nonché il parere favorevole del comune ove si svolge la manifestazione in ordine alla compatibilità della stessa con le ordinarie esigenze cittadine;

4) il parere dell'unione regionale delle camere di commercio o delle camere di commercio competenti per territorio.

Art. 7.

Concessione di contributi regionali ad enti organizzatori di manifestazioni fieristiche

Possono essere concessi contributi, a carico del bilancio regionale, a favore di quelle manifestazioni che contestualmente:

a) siano organizzate da enti pubblici o da comitati in cui sono presenti enti pubblici o comitati la cui attività sia riconosciuta di significativo interesse economico e sociale;

b) presentino un apprezzabile significato economico, anche tenendo conto dei loro possibili sviluppi per la produzione industriale o agricola, ed abbiano contenuti di manifestazione specializzata;

c) non siano mostre-mercato.

La concessione di contributi regionali per manifestazioni organizzate da enti fieristici ha carattere eccezionale ed è comunque subordinata alla condizione che si tratti di manifestazioni a carattere innovativo o sperimentale e limitatamente ai primi due anni.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, lettera *c*), il contributo regionale è concesso a fronte delle spese relative all'attività promozionale e di gestione della suddetta manifestazione.

Le richieste di contributo hanno carattere annuale e debbono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si svolge la manifestazione.

La domanda di contributo è corredata dal dettagliato preventivo delle spese che l'ente organizzatore dovrà sostenere.

la giunta regionale delibera sulla concessione del contributo per un solo anno, con l'esclusione di ogni impegno di bilancio regionale per più esercizi.

Il contributo regionale è corrisposto a manifestazione effettuata, dietro presentazione di resoconto analitico e della regolare documentazione entro sessanta giorni delle spese affrontate e di dichiarazione del sindaco del comune dove si è svolta la manifestazione che la stessa ha avuto effettivamente luogo.

Art. 8.

Enti fieristici

I nuovi enti costituiti in Emilia-Romagna per l'organizzazione periodica di fiere, mostre ed esposizioni, nonché gli enti specializzati nell'organizzazione esclusiva delle mostre di cui al precedente art. 2, sono riconosciuti con decreto del presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale.

L'attribuzione della qualifica di ente fieristico è subordinata alla presenza tra i fondatori o, per gli enti a struttura associativa, fra i soci, di almeno un ente territoriale dell'Emilia-Romagna.

Lo statuto dell'ente deve indicare:

a) gli scopi dell'ente;

b) la sede;

c) il capitale di fondazione ed i criteri per il suo eventuale aumento, nonché, ove si tratti di enti a struttura associativa i criteri per l'ammissione di nuovi soci;

d) gli organi di cui al successivo art. 11;

e) le norme sul funzionamento dell'ente e sulle modalità del suo eventuale scioglimento;

f) i criteri generali da osservare per l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche anche con riferimento ai criteri di ammissione degli espositori;

g) la devoluzione, in caso di scioglimento dell'ente, del patrimonio residuo ad enti pubblici che perseguano fini analoghi;

h) i diritti dei soci in caso di recesso o di scioglimento.

In ogni caso, lo statuto deve ispirarsi a principi di imprenditorialità nella conduzione dell'ente e di professionalità nella scelta del personale, in stretto rapporto con le finalità pubbliche dell'ente stesso e in applicazione del criterio del minimo di burocraticità della massima semplicità nell'organizzazione interna.

Lo statuto è approvato nelle stesse forme di riconoscimento dell'ente e, col medesimo procedimento, sono approvate le sue modificazioni.

Art. 9.

Scopi degli enti fieristici

Gli enti fieristici, esclusa comunque agni finalità lucrativa, possono:

a) organizzare manifestazioni fieristiche in sede fissa o con carattere itinerante nel territorio regionale o, previa intesa con le regioni interessate, nel territorio di altre regioni o all'estero, ricercando l'opportuna collaborazione con gli organismi operanti nel settore;

b) organizzare la partecipazione di espositori dell'Emipa-Romagna a manifestazioni fieristiche o ad altre iniziative promozionali in svolgimento nel territorio regionale o all'estero ricercando le opportune collaborazioni anche a sostegno di specifici settori produttivi dell'economia regionale;

c) organizzare, a favore delle imprese emiliano-romagnole, servizi permanenti di informazione sui mercati nazionali ed esteri, con particolare riferimento alla possibilità di collocamento della produzione regionale;

d) intraprendere, anche in forma permanente, ogni utile iniziativa diretta a promuovere una migliore conoscenza della tecnologia industriale o delle tecniche di commercializzazione, nell'ambito dei comparti oggetto di proprie manifestazioni fieristiche.

Art. 10.

Modalità di gestione degli enti fieristici

Gli enti fieristici operano secondo criteri di economicità, coprendo i costi di gestione con i redditi del proprio patrimonio, con i proventi delle manifestazioni fieristiche e con il corrispettivo degli altri servizi prestati, oltre che con gli eventuali contributi di enti, istituti, società.

Essi elaborano programmi annuali o pluriennali delle proprie iniziative in conformità dei piani regionali di sviluppo e svolgono la propria attività ricercando il permanente contatto con le istituzioni elettive, le associazioni economiche e sindacali, le camere di commercio nonché, per le manifestazioni di loro diretto interesse, le formazioni civili e culturali della regione.

Art. 11.

Organi degli enti fieristici

Sono organi degli enti fieristici:

a) il presidente, nominato con decreto del presidente della giunta, su conforme deliberazione del consiglio regionale. E' proposto dalla giunta al consiglio regionale sentito il consiglio di amministrazione e previe adeguate consultazioni con le organizzazioni economiche e sociali più rappresentative. Il presidente dura in carica per tre esercizi finanziari e può essere confermato;

b) il consiglio di amministrazione, nominato per tre esercizi finanziari, con decreto del presidente della giunta regionale su designazione degli organi, degli enti o delle organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto, il quale si adegua alle

disposizioni di cui al successivo art. 12, tenendo particolarmente conto delle istituzioni, associazioni ed organizzazioni di carattere economico operanti nella regione, oltre che dei soci fondatori e degli enti locali;

c) il consiglio generale, nominato con decreto del presidente della giunta regionale e composto, oltre che dal presidente, dagli organi, enti ed organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto;

d) il collegio dei revisori dei conti, composto di un presidente, di due membri effettivi e due supplenti e nominato per tre esercizi finanziari con decreto del presidente della giunta regionale su designazione, quanto al presidente del collegio, del consiglio regionale, quanto a un membro effettivo e uno supplente, del comune dove ha sede l'ente, e, per il resto, degli organi, enti ed organizzazioni a ciò legittimati in base allo statuto.

Il presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio generale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Il consiglio di amministrazione predispone i bilanci e gli atti previsionali, delibera sull'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, esercita le altre funzioni attribuitegli dallo statuto.

Il consiglio generale delibera sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sulle operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per oltre un esercizio.

I poteri, i doveri e le responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono regolati dalle norme previste dal codice civile per gli amministratori e per i sindaci di società per azioni, in quanto compatibili.

I membri del collegio dei revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio generale.

Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione e ha lo stato giuridico dei dirigenti d'azienda. La sua nomina è comunicata dal presidente della giunta al consiglio regionale e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Al direttore generale spetta la direzione dell'attività operativa dell'ente nei limiti dei poteri e secondo gli indirizzi stabiliti dal consiglio di amministrazione. In particolare sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici, cura l'esecuzione delle delibere degli organi dell'ente e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione elegga fra i suoi membri uno o due vice-presidenti, col compito di sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento o di assolvere compiti speciali delegati dallo stesso presidente.

Art. 12.
Criteri per le nomine negli enti fieristici

Le proposte e le nomine di cui al precedente articolo, devono essere motivate con l'indicazione dei criteri di professionalità adottati per la scelta e del *curriculum* della persona prescelta.

Lo statuto degli enti fieristici deve indicare, garantendo la più ampia rappresentatività e rappresentanza, gli organi, gli enti e le organizzazioni ai quali spettano le designazioni di cui al precedente articolo.

Art. 13.
Indirizzo e controllo sugli enti fieristici

Il Consiglio regionale, in applicazione dei criteri di cui ai precedenti articoli 1 e 5, emana direttive recanti indirizzi generali sulla politica fieristica regionale.

Sono sottoposti all'approvazione della giunta regionale:

a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo annuali degli enti fieristici;

b) i programmi annuali e poliennali di attività.

Le funzioni di controllo di cui al precedente comma sono delegate alle province e, per il rispettivo territorio, al circondario amministrativo di Rimini per gli enti fieristici che, a sensi dello statuto, organizzano solo manifestazioni di carattere locale.

La giunta regionale esercita il proprio controllo sugli enti fieristici anche per il tramite del collegio dei revisori dei conti.

In caso di grave e reiterata violazione delle norme di legge e di statuto, il presidente della giunta regionale può, su conforme deliberazione della giunta, disporre lo scioglimento degli organi dell'ente e nominare per il tempo strettamente necessario, un commissario con compiti di ordinaria amministrazione.

Con le stesse modalità di cui all'art. 8, primo comma, è disposto lo scioglimento degli enti fieristici che, per mancanza dei mezzi finanziari o per continuata inattività, si rivelano non più in grado di perseguire le finalità statutarie.

Il patrimonio residuo è devoluto secondo le norme statutarie.

Art. 14.
Controllo su altri soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche

Per il controllo sull'osservanza delle condizioni poste in sede di autorizzazione alle manifestazioni fieristiche di enti, associazioni e comitati di cui agli articoli 4 e seguenti della presente legge, la Regione si avvale degli enti fieristici proprietari delle strutture espositive utilizzate dagli enti, associazioni e comitati.

Per il caso in cui le strutture espositive utilizzate non appartengano ad alcun ente fieristico la Regione può delegare la funzione di controllo alla provincia e, per il rispettivo territorio, al circondario amministrativo di Rimini, nel cui ambito territoriale vengono organizzate le manifestazioni fieristche.

I controlli di cui ai commi precedenti saranno esercitati secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale previo parere, nel caso di cui al primo comma, del consiglio di amministrazione dell'ente fieristico o, nel caso di cui al secondo comma, della provincia e, per il territorio di competenza, del circondario amministrativo di Rimini.

Art. 15.
Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

La giunta regionale, sentita l'unione regionale delle camere di commercio, approva il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche, nel quale sono indicati separatamente i vari tipi di manifestazioni autorizzate.

E' emanato con decreto del presidente della giunta regionale, entro il 30 dicembre di ciascun anno, ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il calendario deve indicare:

a) il luogo in cui si effettua la manifestazione;

b) la denominazione ufficiale della manifestazione;

c) la data di inizio e chiusura;

d) il tipo e la qualifica della manifestazione;

e) i settori merceologici interessati;

f) l'eventuale attività di vendita consentita durante lo svolgimento della manifestazione;

g) gli estremi del provvedimento di autorizzazione.

Ai fini dell'inserimento nel calendario fieristico, la giunta regionale, sentiti i soggetti promotori, modifica le date di svolgimento proposte, ove si renda opportuno, per evitare la contemporaneità o la vicinanza di manifestazioni identiche o analoghe.

Art. 16.
Divieti e sanzioni

Non possono aver luogo durante l'anno nel territorio della regione fiere, mostre ed esposizioni non autorizzate e non indicate nel calendario ufficiale.

Chiunque organizzi manifestazioni fieristiche non autorizzate od organizzi manifestazioni fieristiche autorizzate ai sensi della presente legge in date, località o con denominazioni o programmi diversi da quelli indicati nel calendario ufficiale, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 500.000.000.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono irrogate dal presidente della giunta regionale e l'importo è devoluto alla Regione, quando si tratti di manifestazioni di competenza della Regione; l'importo è devoluto alle province, quando si tratti di manifestazioni di competenza delegata alle stesse.

All'accertamento delle infrazioni si procede mediande redazione di processo-verbale contenente le generalità del trasgressore, le eventuali dichiarazioni di questi, l'enunciazione del fatto e della norma violata.

Art. 17.
Mostre d'arte

Le disposizioni della presente legge si applicano alle mostre di opere d'arte, salva l'applicazione della legge 29 novembre 1971, n. 1062.

Art. 18.
Disposizioni generali sulle deleghe

Nell'esercizio delle funzioni amministrative gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato, la giunta regionale può invitarlo a provvedere entro congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta.

La revoca delle funzioni delegate è ammessa per legge, di norma, nei confronti di tutti i soggetti delegati.

La revoca nei confronti del singolo delegato è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti le funzioni delegate, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione o gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 19.
Norme di attuazione

Gli enti fieristici già riconosciuti in base al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 e tuttora operanti nella regione, adeguano i propri statuti alle disposizioni della presente legge entro e non oltre un anno dalla pubblicazione della stessa.

Ove lo statuto modificato dall'ente fieristico non risulti conforme alle disposizioni della presente legge, il consiglio regionale con motivata deliberazione invita l'ente fieristico a riesaminarlo entro il termine assegnatogli e ad apportargli le conseguenti modifiche.

In caso di scioglimento o di recesso sono fatti salvi i diritti dei soci secondo le disposizioni previste dagli statuti vigenti.

I segretari generali degli enti fieristici già operanti nella regione Emilia-Romagna assumono, con la data di entrata in vigore della presente legge, la qualifica di direttori generali, ai sensi del precedente art. 11.

I contratti già conclusi da detti enti con il personale, di qualsiasi ordine e grado, con i fornitori, con gli appaltatori e, in genere, tutti i contratti pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, proseguono secondo la struttura ed il contenuto originario.

Art. 20.
Copertura finanziaria

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 7 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a disporre annualmente un apposito stanziamento.

Per l'esercizio 1980 gli oneri faranno carico allo stanziamento di cui al cap. 23050 del bilancio 1980 per un importo di L. 100.000.000.

Per gli esercizi successivi al 1980, la Regione provvede ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, a determinare il relativo stanziamento, mediante la legge di bilancio, secondo il reale fabbisogno.

Art. 21.
Norma transitoria

Il presidente della giunta regionale verifica la compatibilità delle singole manifestazioni fieristiche esistenti e dei loro ordinamenti con le norme della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

In caso di difformità prescrive i necessari adeguamenti agli organi degli enti, i quali devono provvedere entro tre mesi dall'ingiunzione, pena la revoca dell'autorizzazione.

Art. 22.
Prime nomine degli organi

I presidenti nominati nella fase di prima applicazione dell'art. 11, lettera *a*), durano in carica fino al rinnovo dei primi consigli di amministrazione nominati ai sensi della lettera *b*) di detto articolo. I presidenti in carica alla data di approvazione della presente legge vi permangono con pienezza di poteri fino alla nomina dei loro successori.

Gli organi collegiali in carica, anche in regime di *prorogatio* alla data di entrata in vigore della presente legge, vi permangono con pienezza di poteri fino all'adeguamento degli statuti, in base alle disposizioni della stessa legge, e alla nomina dei nuovi organi ai sensi dell'art. 11.

Per attuare compiutamente la consultazione prevista dal suddetto art. 11, lettera *a*), in occasione della prima applicazione di tale disposizione, in luogo del consiglio di amministrazione viene sentito il consiglio generale in carica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 maggio 1980

TURCI

(5842)

LEGGE REGIONALE 29 maggio 1980, n. **44.**
Contributi alle imprese artigiane per le attività promozionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 86 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Emilia-Romagna, per promuovere la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti artigianali, nonché per diffondere la loro conoscenza, eroga contributi volti a favorire le seguenti iniziative:

a) progetti promozionali per diffondere e favorire la conoscenza e collocazione della produzione artigianale sui mercati nazionali ed esteri;

b) partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere;

c) studi e ricerche di mercato finalizzati ad attività promozionali;

d) valorizzazione dei mestieri artigianali.

Le suddette iniziative dovranno corrispondere alle scelte programmatiche regionali ed ai piani settoriali di intervento e dovranno altresì favorire la qualificazione del tessuto imprenditoriale regionale.

Le attività promozionali all'estero, di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma, saranno svolte nell'osservanza di quanto disposto dall'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Destinatari

I contributi sono corrisposti:

a) ai comitati fra imprese artigiane omogenee, singole o associate, costituiti ai sensi dell'art. 39 e seguenti del codice civile, regolati da accordi conformi allo statuto tipo approvato dal consiglio regionale;

b) ai comitati fra imprese artigiane omogenee singole o associate, esercenti i mestieri da valorizzare di cui all'art. 1, lettera *d*), costituiti ai sensi dell'art. 39 e seguenti del codice civile, regolati da accordi conformi allo statuto tipo approvato dal consiglio regionale;

c) ai consorzi, cooperative e società consortili fra imprese artigiane.

I destinatari dei contributi di cui alla presente legge devono assicurare a tutte le imprese artigiane emiliano-romagnole la possibilità di partecipare alle iniziative oggetto dei contributi stessi.

Art. 3.

Programmazione degli interventi

Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, la giunta regionale, su proposta del comitato tecnico regionale, approva, entro il 30 novembre di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare, il programma delle attività promozionali da realizzare nell'anno successivo.

Il programma indica le priorità e le modalità di intervento nonché l'entità dei contributi da erogarsi per le singole iniziative. Il programma potrà indicare anche iniziative promozionali ritenute idonee ma che potranno essere finanziate soltanto laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 13, ultimo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

Art. 4.

Comitato tecnico regionale

E' istituito un comitato tecnico consultivo presieduto dall'assessore regionale competente in materia di artigianato, o da un suo delegato, composto:

da quattro rappresentanti delle Associazioni regionali artigiane piu rappresentative, designati dalle stesse;

dal presidente della commissione regionale per l'artigianato o da un membro della commissione stessa da lui delegato;

da due esperti nominati dal consiglio regionale con scheda limitata ad un nominativo;

da due collaboratori regionali, designati dalla giunta, dotati di particolare competenza negli specifici settori di intervento;

da un rappresentante dell'E.R.V.E.T. S.p.a.;

da un rappresentante dell'I.C.E. regionale;

da un rappresentante dell'unione regionale province Emilia-Romagna;

da un rappresentante dell'unione regionale camere di commercio.

Esercita le funzioni di segretario un collaboratore regionale.

Il comitato e costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

Il comitato predispone i programmi annuali e avanza proposte alla giunta regionale sull'entità dei contributi da assegnare alle singole iniziative da ammettere a contributo.

Esprime pareri su altra questione inerente l'attività promozionale.

Dura in carica quanto il consiglio regionale ed è rinnovato entro novanta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio.

Le sedute del comitato sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità dei provvedimenti adottati occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le spese per il funzionamento del comitato sono a carico della Regione.

Art. 5.

Contributi

I contributi per le iniziative di cui all'art. 1, lettera *b*), della presente legge saranno determinati fino alle seguenti percentuali massime della spesa complessiva ammissibile:

80 % per il primo anno di partecipazione dell'azienda;
60 % per il secondo anno di partecipazione dell'azienda;
40 % per il terzo anno di partecipazione dell'azienda;
30 % per il quarto anno di partecipazione dell'azienda.

Dalle spese ammesse a contributo sono escluse, in ogni caso, le spese di viaggio e soggiorno dei titolari delle imprese, le spese personali e quant'altro non strettamente attinente all'iniziativa.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 2 sulla destinazione dei contributi, gli stessi sono erogati nella misura massima di L. 5.000.000 per ogni azienda e per ciascuna iniziativa alla quale essa partecipa.

Sono ammesse a contributo le seguenti voci di spesa:

1) quota di iscrizione alla manifestazione;

2) affitto area espositiva, limitatamente alla superficie minima necessaria in relazione alla finalità dell'iniziativa;

3) trasporto ed assicurazione delle merci da esporre;

4) spesa per l'allestimento dell'area espositiva;

5) spesa per l'inserimento nel catalogo della manifestazione e per l'eventuale servizio di interprete;

6) spese per l'organizzazione, le specifiche ricerche di mercato, le missioni di studio e gli oneri pubblicitari strettamente inerenti all'iniziativa.

Per le voci di spesa di cui ai precedenti punti, il contributo è concesso limitatamente alle manifestazioni che si svolgono fuori del territorio regionale, eccettuate le iniziative di particolare rilevanza.

Per le manifestazioni che constano di due edizioni annuali il contributo sarà erogato, limitatamente ai primi tre anni, per la partecipazione ad entrambe le edizioni.

I contributi per le iniziative di cui all'art. 1, lettere *a*), *c*) e *d*) saranno determinati dalla giunta regionale, su proposta del comitato tecnico, sentita la commissione consiliare competente e sulla base dei singoli progetti. La misura di tali contributi non potrà comunque superare il 75 % della spesa ammessa.

Art. 6.

Domande

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno precedente lo svolgimento della iniziativa. Alla domanda deve essere unita una relazione generale sull'iniziativa di cui si chiede la inclusione nel programma regionale, accompagnata da un preventivo di massima delle spese e da tutta la documentazione ritenuta utile al fine della eventuale inclusione dello specifico progetto nel programma regionale.

Entro il trentesimo giorno precedente l'iniziativa dovranno essere presentati:

il preventivo di spesa corredato da una dettagliata relazione;

la dichiarazione di impegno a presentare, entro novanta giorni dalla compiuta realizzazione del progetto, il consuntivo delle spese sostenute con la relativa documentazione;

la copia dell'atto costitutivo e dello statuto;

una dichiarazione dalla quale risulti se le aziende partecipanti hanno ricevuto altri contributi per l'iniziativa o per edizioni precedenti della stessa.

Art. 7.

Liquidazioni contributi e acconti

I contributi sono liquidati a consuntivo, con deliberazione della giunta regionale, sulla base di regolare documentazione della spesa effettivamente sostenuta e di una relazione sugli scopi ottenuti dalla iniziativa.

Successivamente all'approvazione del programma, di cui al precedente art. 3, potranno essere erogati, su domanda, acconti fino al 50 % della somma impegnata per le singole iniziative.

Art. 8.

Revoca

La mancata partecipazione alle iniziative programmate, non imputabile a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dai contributi previsti dalla presente legge per un periodo di un anno e la restituzione di quanto eventualmente percepito ai sensi dell'art. 7 della presente legge.

Art. 9.

Copertura finanziaria

Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo dello stanziamento previsto al cap. 21710 del quale verrà modificata la denominazione, secondo le nuove disposizioni della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 29 maggio 1980

TURCI

(5843)

LEGGE REGIONALE 30 maggio 1980, n. **45.**

Provvedimenti urgenti per l'occupazione giovanile. Prima attuazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 87 *del* 2 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti stipulati dalla Regione e dalle aziende e istituti regionali, nonché quelli stipulati dai comuni dell'Emilia-Romagna, in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, la cui durata abbia raggiunto o raggiunga, entro il 30 giugno 1980, i ventiquattro mesi previsti dagli articoli 25 e 26 della predetta legge, sono prorogati a tale data.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione e le aziende regionali hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della citata legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani effettivamente impiegati, nella esecuzione dei progetti in convenzione, da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

Qualora i progetti di servizi socialmente utili predisposti in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni abbiano termine, per avvenuta esecuzione ovvero per sopravvenuta impossibilità di prosecuzione, prima della scadenza dei contratti o della loro proroga fino al 30 giugno 1980, i periodi residui sono utilizzati per attività di formazione professionale dei giovani impiegati nei progetti stessi.

Le attività di formazione professionale di cui al precedente comma sono rivolte all'acquisizione di concrete esperienze di lavoro in ambiti professionali corrispondenti alla qualifica in base alla quale è avvenuta l'assunzione dei giovani e sono effettuate in via prioritaria presso gli uffici dell'ente attuatario dei progetti. Gli uffici regionali e quelli delle aziende ed istituti regionali sono considerati a tale proposito come uffici di un unico ente.

I giovani possono anche, in via subordinata, effettuare l'attività di formazione di cui al comma che precede presso amministrazioni diverse da quelle che hanno attuato i progetti o che hanno stipulato le convenzioni con le cooperative di giovani.

La destinazione dei giovani per lo svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo è stabilita con deliberazione dalla giunta regionale previa intesa con gli enti presso i quali la formazione verrà effettuata e sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative su base regionale.

Art. 3.

I giovani assunti dalla Regione, dagli istituti e aziende regionali, nonché dai comuni dell'Emilia-Romagna, con contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed i giovani soci delle cooperative di cui al secondo comma dell'art. 1 sono ammessi a sostenere, purché abbiano portato a termine il periodo contrattuale, considerandosi come tale anche la proroga al 30 giugno, per i contratti di cui al primo comma dell'art. 1 citato, e/o l'eventuale proroga di cui al terzo comma del presente articolo, un esame di idoneità, per l'immissione nei ruoli della Regione e degli enti locali, nel livello retributivo corrispondente alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame viene effettuato entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici o entro il 30 giugno 1980 per i contratti prorogati a tale data.

Ove risulti impossibile effettuare l'esame di idoneità entro il termine di cui al comma che precede, i contratti sono automaticamente prorogati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali esami. La proroga non può in ogni caso superare la data del 31 dicembre 1980.

Ove, a norma del precedente comma, venga stabilita la proroga dei contratti, i giovani vengono impiegati in mansioni corrispondenti alla qualifica in base alla quale è avvenuta l'assunzione, per lo svolgimento di compiti istituzionali presso l'ente che ha stipulato il contratto o la convenzione o presso l'ente presso il quale, a norma dell'articolo precedente, il giovane ha svolto attività di formazione, fermo restando che il rapporto di lavoro è mantenuto con l'ente che ha attuato il progetto o stipulato la convenzione.

I giovani che avranno superato l'esame di idoneità saranno iscritti nelle graduatorie da istituirsi con la legge regionale di cui al successivo art. 4 e continueranno a svolgere provvisoriamente la propria attività, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino all'immissione nei ruoli di cui al primo comma, presso l'ente che ne ha stipulato il contratto o la convenzione o presso l'ente presso il quale a norma dell'articolo precedente, il giovane ha svolto l'attività di formazione. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è instaurato con l'ente di assegnazione. Con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 2 possono essere modificate, prima della stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, le destinazioni dei giovani.

Ai giovani sono attribuiti, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico del personale non di ruolo dello Stato e quello assistenziale e previdenziale dei dipendenti dell'ente presso il quale prestano servizio, nonché il trattamento retributivo base minimo previsto per il personale di ruolo appartenente al livello funzionale per l'accesso al quale gli stessi hanno superato l'esame di idoneità.

Nei confronti dei giovani che non sostengano l'esame ovvero non lo superino, il rapporto è risolto di diritto alla scadenza del contratto.

Art. 4.

L'esame è effettuato, per profili professionali omogenei, per ogni progetto specifico o per gruppi di progetti aventi scadenze ricomprese nello stesso trimestre solare.

Per ciascun esame, la giunta regionale determina con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali:

a) l'equiparazione tra le qualifiche professionali in base alle quali sono avvenute le assunzioni e le qualifiche degli ordinamenti di possibile destinazione;

b) i requisiti per l'ammissione all'esame, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego ad eccezione dell'età;

c) le modalità di svolgimento dell'esame ed i suoi contenuti, che devono consistere nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione dei progetti, nonché in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

Le commissioni giudicatrici di ciascun esame sono nominate con deliberazione della giunta regionale nella seguente composizione:

a) due consiglieri regionali o due esperti designati dalla commissione consiliare bilancio e affari generali mediante voto limitato a un solo nome;

b) un esperto designato dalla giunta regionale;

c) un esperto designato dalla sezione regionale emiliano-romagnola dell'ANCI;

d) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono approvati con deliberazione della giunta regionale.

Il consiglio regionale disciplina, con propria deliberazione, l'ammissione agli esami di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso gli enti interessati in conformità delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione provvederà a disciplinare, con propria legge, l'istituzione di graduatorie uniche regionali dei giovani che abbiano superato l'esame di idoneità di cui all'art. 3 e la loro definitiva immissione in ruolo, anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività, nonché l'inserimento nella predetta graduatoria unica degli impiegati di cui al precedente comma i quali abbiano superato l'esame di idoneità.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con i fondi previsti dall'art. 26-*octies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e/o con altri finanziamenti da precisare con eventuale e successiva legge regionale.

La Regione assicura per l'intanto agli enti ed organismi gestori dei singoli progetti l'anticipazione dei finanziamenti necessari operando sulle partite di giro.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Titolo VI - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 07125. — Anticipazioni agli enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 (c.n.i.)

Stanziamento di cassa . . . . . L. 2.000.000.000
Stanziamento di competenza . . . » 2.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Titolo IV - CONTABILITÀ SPECIALI - PARTITE DI GIRO

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 91280. — Anticipazione di somme agli enti ed organismi gestori dei progetti per l'occupazione giovanile per la proroga dei contratti di lavoro disposta a norma dell'art. 26 della legge 29 febbraio 1980, n. 33

Stanziamento di cassa . . . . . L. 2.000.000.000
Stanziamento di competenza . . . » 2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 30 maggio 1980

TURCI

(5844)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802470)